

ASSEMBLEE DI ZONA 2020

- RIFIUTI microraccolta
- P.A.N. Piano Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari – aggiornamento
- DIRETTIVA NITRATI: nuovo Regolamento regionale
- SCADENZA PRODOTTI FITOSANITARI
- GROW SCIENTIFIC PROGRESS raccolta firme

I RIFIUTI sono normati dal D.Igs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni alla parte IV



- **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
- PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)
- **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel posto in cui i rifiuti sono prodotti.
- <u>I rifiuti devono essere inviati a smaltimento, ricupero, riutilizzo entro</u> <u>365 giorni dalla loro produzione</u> (salvo casi particolari)
- SONO RIFIUTI SPECIALI pericolosi o non pericolosi i rifiuti derivanti da attività produttive, compresa l'attività agricola, zootecnica ...
- Sono identificati dal codice europeo (CER); se asteriscati (*) sono pericolosi

- 02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi).
- 02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02.01.10 rifiuti metallici
- 13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 16.01.13* liquidi per freni
- 13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 16.01.07* filtri dell'olio
- 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti, stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose)

N.B.: SI FA SPECIFICO DIVIETO DI MISCELARE OLI ESAUSTI; GLI OLI IN FASE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEVONO ESSERE SUDDIVISI PER TIPOLOGIA



- 16.06.01* batterie al piombo
- 16.06.02* batterie al nichel-cadmio
- 18.02.01 oggetti da taglio
- 18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni A RISCHIO INFETTIVO
- 18.02.08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07 farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici (18.02.07 *)
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti Esempi: contenitori vuoti di farmaci veterinari, di prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti, etc. purché non contaminati.

RIFIUTI - microraccolta

A livello provinciale da anni sono attive convenzioni per la raccolta aziendale dei rifiuti derivanti dall'attività agricola con due ditte



Str. Crosiglie 12 - 12060 Pocapaglia (Cn)
Sede Oper: Via Savigliano 19 - 12062 - Cherasco (CN) Tel 0172/422368 Fax 0172/418818
Cap.Soc. € 10.000 C.F.-P.Iva 08416910019 R.E.A. nr CN-244302





Queste Ditte hanno chiesto una rettifica delle condizioni economiche da applicare alle imprese agricole conferenti.

Gli aumenti sono nell'ordine di un 35% e sono motivati dall'aumento dei costi di incenerimento (e nuovi inceneritori non sono proponibili), dal fatto che le discariche sono intasate (e non ne verranno istituite altre), dall'assenza di esportazione di rifiuti all'estero e dall'esaurimento di finanziamenti europei per l'economia circolare, per cui molti produttori di imballaggi plastici preferiscono utilizzare plastiche derivanti dal petrolio piuttosto che plastiche derivanti da operazioni di riciclo.

Stiamo contrattando affinché gli aumenti siano di gran lunga ridotti rispetto alle richieste.



Nel contempo si ricorda che le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. sono esonerate:

- dalla tenuta del registro di carico e scarico sostituito dalla conservazione per 5 anni in ordine cronologico dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR)
- dalla dichiarazione MUD
- dagli adempimenti SISTRI (che è stato abolito)

RISCHIO DEL FAI DA TE

- > ABBANDONARE I RIFIUTI
- >DAR FUOCO AI RIFIUTI
- CONSEGNARE PERSONAMENTE I RIFIUTI ALLO SMALTITORE

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

I RIFIUTI SPECIALI NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI SENZA

- ISCRIZIONE ALL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

- <u>COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO</u>
(FIR)

- Le sanzioni sono nell'ordine di migliaia di euro

- Ogni errore di compilazione del FIR "costa" 516 euro

Abbandono dei rifiuti

- L'abbandono dei rifiuti è vietato
- ➤ Le sanzioni per chi abbandoni e/o depositi rifiuti in strada e ovunque non sia espressamente consentito, vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro, in relazione alla quantità/pericolosità dei rifiuti

Dar fuoco ai rifiuti

- ➤ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
- ➤ La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Abbruciamento dei residui colturali

- > Abbruciamento dei residui colturali del riso:
 - Vietato dal 1 settembre al 31 marzo
- ➤ Abbruciamento di residui vegetali al massimo in misura di 3 metri cubi steri per ettaro (ovvero il volume del cumulo/catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali):
 - Vietato dal 1 novembre al 31 marzo
- Le sanzioni previste sono quelle riportate all'art. 13 della legge regionale 15 del 2018, da € 200,00 a € 2.000,00

AGGIORNAMENTO SUL PIANO NAZIONALE PER L''USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI "PAN"

Il PAN è entrato in vigore il 13 febbraio 2014 (in ritardo di un paio anni rispetto a quanto stabilito dal decreto 150 del 14 agosto 2012 che recepisce la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 21 ottobre 2009). La sua naturale validità è di 5 anni.

I Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e della Salute stanno predisponendo in nuovo PAN in accordo con il Comitato Scientifico Nazionale

La prima – ed unica - bozza è della scorsa estate 2019.

Si è quindi avviata una consultazione pubblica che è terminata il 15 ottobre.

L'effetto della consultazione pubblica da parte dei vari portatori di interesse:

Associazioni Agricole

Associazioni dei consumatori

Associazioni ambientaliste

eccetera

ha sortito una sorta di bombardamento di osservazioni sulla bozza.



Da non trascurare è anche il Forum di confronto a supporto della consultazione pubblica avviata per la revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) che si è tenuto lo scorso 4 ottobre 2019 in Roma (Hotel Palatino), durante il quale il mondo ambientalista si è riversato in massa per sostenere i propri interessi di parte, monopolizzando l'intero convegno con un'azione che è stata definita di mero lobbismo acritico, uni-direzionato e auto-referenziato.

Di fatto le opinioni della frangia ambientalista che propongono un biologico ad ogni costo – perché questo è il nocciolo della questione - stanno cercando di imporre divieti e imposizioni a priori che, se introdotti nel PAN potranno portare a gravissimi ostacoli all'attività agricola convenzionale e integrata.

La bozza ha avuto ben 22.000 osservazioni (il precedente PAN poco più di un migliaio)

Le operazioni di scrematura ne hanno eliminate 15.000: ne rimangono 7.000 che sono in fase di ulteriore scrematura e unificazione tra osservazioni simili.

I Ministeri interessati, come detto, sono MIPAAF, SALUTE e MATTM. I due Ministeri che stanno intervenendo pesantemente nella discussione sulle osservazioni sono Salute e Ambiente che sulla stesura dello scorso PAN avevano assunto posizioni tutto sommato moderate. Il Ministero delle Politiche Agricole ha oggi una posizione secondaria, visto l'atteggiamento "aggressivo" degli altri due.

La parte agricola – in primis Confagricoltura – sta mediando e, ove impossibile far valere le proprie ragioni, cercando compromessi con le posizioni intransigenti assunte da altri su diversi aspetti del PAN. Ad oggi non è possibile avere una idea il più possibile precisa delle norme che potrebbero essere ormai considerate definitive.

Lo stesso Comitato Scientifico Nazionale non si è ancora espresso.

Esiste un problema/rischio: nei prossimi mesi in Italia dovrebbe scendere la Commissione Europea per la valutazione proprio degli effetti ottenuti dall'applicazione del PAN in scadenza (anzi, scaduto): la mancanza del nuovo PAN potrebbe essere controproducente, per cui il rischio è che ne venga approvata in modo frettoloso una versione penalizzante oltre ogni limite per le imprese agricole.

Infine, anche a stesura definitiva le norme contenute nel PAN dovranno essere verificate alla luce della futura PAC, che potrebbe ulteriormente appesantire – o si spera alleggerire – quanto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Quali le principali limitazioni previste dalla bozza?

- Il registro dei trattamenti (con le fatture/DDT di acquisto dei prodotti)
 deve essere conservato in azienda per almeno i 3 anni successivi
- Dovrà essere dimostrata l'adozione di tecniche antideriva e il rispetto delle distanze di sicurezza da aree sensibili (corpi idrici superficiali, aree frequentate dalla popolazione, abitazioni, etc.)

- Informazione preventiva e segnalazione del trattamento secondo modalità stabilite dalle Regioni quando si utilizzano prodotti fitosanitari in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione (parchi, giardini pubblici, parchi gioco per bambini, sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta etc.)
- Stabilire rapporti con le aziende confinanti:
 - utilizzare ugelli che riducano la deriva di almeno il 50% in una fascia di 5 metri dal confine
 - eseguire il trattamento dall'ultima fila verso linterno
 - utilizzare portate d'aria adeguate allo sviluppo vegetativo e flussi d'aria che investano solo la vegetazione bersaglio
 - velocità non superiore a 6 km/ora e pressioni non superiori a 8 bar
 - per le erbacee, non superare i 50 cm di altezza della barra sopra la vegetazione e usare ugelli asimmetrici di fine barra.
- Limitazioni all'uso dei cannoni (solo arboree ad alto fusto e colture in serra senza la presenza dell'operatore)

- Divieto di utilizzare droni
- Divieto di usare fitofarmaci a una distanza inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando l'adozione di eventuali maggiori limitazioni contenute nell'etichetta. Qui si apre un problema con la condizionalità e con le prescrizioni di etichetta
- Distanze di sicurezza: fascia di sicurezza NON TRATTATA nel caso di trattamenti su superfici agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni o loro pertinenze (vialetto, giardino, orto ad uso familiare, etc.):
 - 50 metri in caso di utilizzo di prodotti classificati con le indicazioni H340-H350-H360 (la benzina verde ha H350)
 - 40 metri se si usano sostanze attive candidate alla sostituzione (molti agrofarmaci che le contengono hanno autorizzazione scaduta, ma ve ne sono ancora alcuni come MOCAP – che scade il 21 marzo 2020 – NEMACUR – che scade a luglio 2020 – LANNATE – che scade a agosto 2020 – AURA – che scade nel 2021)

- 20 metri di fascia non trattata per il trattamento della coltura mediante tecniche di distribuzione verticale (per i prodotti non compresi nei primi due casi)
- 15 metri di fascia non trattata per il trattamento della coltura mediante tecniche di distribuzione orizzontale (per i prodotti non compresi nei primi due casi)

Per questi ultimi due casi le Regioni possono consentire una fascia di sicurezza non trattata attraverso la combinazione di misure e di sistemi di abbattimento della deriva di non meno di 5 metri.

Salvo il caso della fascia di rispetto prevista per l'utilizzo dei fitosanitari ad azione più pericolosa per la salute (di 50 metri), per gli altri casi le Regioni potranno consentire la riduzione della fascia di rispetto lungo i corsi idrici superficiali fino a 5 metri previa l'adozione di una combinazione di misure e di sistemi di abbattimento della deriva e del ruscellamento.

L'adozione di ugelli antideriva (almeno del 50%) può consentire la riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto anche nel trattamento di superfici agricole adiacenti a:

- aree cimiteriali, archeologiche, di interesse storico/artistico (trattando durante l'orario di chiusura e entro 2 ore PRIMA dell'apertura). In presenza di barriere naturali o artificiali che superino la coltura in altezza di almeno 1 metro non è necessaria la fascia di rispetto.
- piste ciclabili, **effettuando trattamenti tra le 20,00 e le 06,00**. In presenza di barriere naturali o artificiali che superino la coltura in altezza di almeno 1 metro non è necessaria la fascia di rispetto.
- È inoltre vietato accedere ai campi non trattati almeno nelle 24 ore successive al trattamento senza Dispositivi di Protezione Individuali, salvo maggiori limitazioni previste dall'etichetta dei prodotti

Tutto questo per una prima, sommaria e non definitiva nota informativa.

Ricordiamo che abbiamo parlato di una bozza ancora in via di definizione.

Infine un paio di avvertenze sul controllo delle irroratrici:

I controlli sono obbligatori per tutte le attrezzature utilizzate per la difesa e il diserbo delle colture.

Hanno 5 anni di validità e devono essere rifatte al termine dei 5 anni.

Le attrezzature nuove di fabbrica devono essere controllate entro il quinto anno dall'acquisto.

E' opportuno che l'acquisto delle irroratrici di "seconda mano" sia accompagnato da un certificato di controllo emesso da un centro abilitato.

Comunque è opportuno che l'acquisto di irroratrici nuove o usate sia comunicato ai nostri tecnici per le opportune verifiche sulla validità dei controlli.

I contoterzisti devono sottoporre a controllo le irroratrici ogni 2 anni.

Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

LA DIRETTIVA NITRATI IN REGIONE PIEMONTE

Con il Regolamento 9/R del 2003 cui è seguito nel 2008 il primo Regolamento 10R siamo alla quarta stesura dell'applicazione della direttiva CEE/676 del 1991

Il nuovo Regolamento regionale è entrato in vigore il 1 gennaio 2020; come nel passato, prevede norme che si applicano alle imprese agricole e zootecniche che conducono terreni Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (ZVN) e norme che interessano le imprese agricole e zootecniche che conducono terreni in Zona Ordinaria (ZO).

Praticamente l'intero territorio pianeggiante della Provincia di Alessandria è Zona Vulnerabile da Nitrati.

La normativa riguarda principalmente l'azoto di origine zootecnica contenuto nel letame, liquame, digestato ed utilizzato per l'uso agronomico sul terreno agricolo.

Nelle ZVN il limite è 170 kg/ettaro/anno di azoto zootecnico Nelle Z.O. il limite è 340 kg/ettaro/anno di azoto zootecnico



Adempimenti amministrativi:

ZVN

- Comunicazione di Utilizzo Agronomico per azoto zootecnico superiore a 1000 kg
- Piano di Utilizzazione Semplificato se azoto zootecnico tra 3000 e 6000 kg
- Piano di Utilizzazione in forma competa se azoto zootecnico superiore a 6000

Z.O.

- Comunicazione di Utilizzo Agronomico per azoto zootecnico superiore a 3000 kg
- Piano di utilizzazione in forma completa per gli allevamenti intensivi nonché gli allevamenti bovini con più di 500 UBA

GESTORI DI IMPIANTI BIOGAS (in ZVN e ZO)

- Comunicazione di Utilizzo Agronomico per azoto da digestato superiore a 1000 kg
- Piano di Utilizzazione in forma competa (N da digestato superiore a 1000 kg)

Principali novità:

- lettiera permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa e sostituita non prima di 30 giorni.
- la Comunicazione di Utilizzo Agronomico deve essere trasmessa, se non sussistono modifiche all'assetto dell'allevamento o dei terreni di spandimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo; diversamente
 - almeno 20 giorni prima nel caso di variazioni dei terreni destinati all'utilizzo agronomico
 - entro i 20 giorni successivi alla variazione della specie allevata, della tipologia di stabulazione e all'orientamento produttivo
- il PUA/PUAs: gli obblighi sono relativi alle sole aziende che applicano ai terreno gli effluenti zootecnici o il digestato
- la distribuzione di letami e liquami è vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (aree pozzi acqua potabile)
- sono state introdotte tolleranze alla capienza degli stoccaggi
- stoccaggi presso terzi devono essere formalizzati da un contratto, così come le cessioni, qualora gli effluenti non vengano stoccati dal produttore

- letami e liquami devono essere interrati entro le 24 ore successive alla distribuzione
- è vietata la fertirrigazione per scorrimento e con irrigatore ad alta pressione (oltre 2 atmosfere) a lunga gittata, da bordo campo o da bordo strada
- i terreni in asservimento oltre 30 km dagli stoccaggi sono ammissibili solo in presenza di una relazione tecnico/economica sottoscritta da un professionista abilitato
- l'utilizzazione agronomica dei fanghi non è oggetto del regolamento, in quanto normata da provvedimenti nazionali
- le limitazioni dei digestati palabili (solidi) sono state uniformate a quelle dei letami
- le limitazioni dei digestati non palabili (liquidi) sono state uniformate a quelle dei liquami (divieto assoluto dal 1 dicembre al 31 gennaio + 28 giorni tra i mesi di novembre e febbraio in base a bollettini bisettimanali = 90 giorni) se distribuiti su prati, pascoli, cereali autunno vernini, erbai autunno vernini e su terreni con presenza di residui colturali ed in preparazione per una semina primaverile anticipata. Diversamente 120 g

Per quanto riguarda la determinazione degli effluenti prodotti (palabili = letame e non palabili = liquame) le tabelle hanno subito aggiornamenti che in qualche caso comporteranno modifiche, da valutare caso per caso, dei volumi e dei quantitativi prodotti.

Sono stati introdotti i calcoli per la definizione del carico medio annuo, importante particolarmente per i suini e per gli avicoli.

Sono stati meglio definiti i coefficienti per il calcolo del dimensionamento dei letami e dei materiali palabili in genere.

Anche il contributo delle lettiere permanenti al calcolo della volumetria degli stoccaggi è stato mantenuto, sebbene ridimensionato.

Le distribuzioni di effluenti e digestati palabili e non palabili dovranno essere registrate entro 7 giorni dell'operazione (la proposta iniziale era di registrare via internet le distribuzioni PRIMA della loro esecuzione).

Il registro deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità di controllo.

Anche le aziende che non fanno utilizzo agronomico di effluenti che conducono una superficie superiore a 20 ettari devono registrare le operazioni di fertilizzazione o per lo meno conservare le fatture di acquisto dei concimi azotati da cui sia possibile desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

Trasporto all'interno della medesima impresa

Per le imprese tenute alla Comunicazione il trasporto degli effluenti sui terreni direttamente condotti o asserviti, anche se effettuati da contoterzisti, per l'utilizzazione agronomica richiede il solo accompagnamento con una copia della Comunicazione di Utilizzo Agronomico

Trasporto da un'impresa ad un'altra che effettua l'utilizzo agronomico

Il trasporto tra un cedente e un acquirente, indipendentemente dal soggetto che lo effettua (cedente / acquirente / soggetto terzo) richiede la compilazione di un documento di trasporto che contenga:

- I dati del produttore dell'effluente trasportato
- La natura e la quantità dell'effluente trasportato
- I dati del destinatario
- I dati del trasportatore
- Gli estremi identificativi del mezzo utilizzato per il trasporto
- La data di uscita del materiale trasportato

Il documento di trasporto può anche essere quello fiscale purché contenga le informazioni richieste

Trasporti giornalieri consecutivi verso un medesimo acquirente possono essere tracciati con un unico documento che dovrà contenere i dati richiesti.

Scadenza delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 sono scadute o sono state revocate le autorizzazioni di alcuni prodotti fitosanitari.

Tra questi ricordo i formulati a base di (per esempio)

- CLOPIRIFOS dursban il 16/02 scorte 16/04/2020 (<u>reg. UE</u> 2020/18 del 10 gennaio 2020)
- CLORPIRIFOS METILE reldan il 16/02 scorte 16/04/2020
- MANCOZEB non in miscela il 30/01 scorte (?)
- MANCOZEB + BENALAXIL il 31/07 scorte?
- CIPERMETRINA nurelle/daskor (NO 2078) 30/10 scorte (?)
- PIRIMIPHOS-METHYL actellic 31/07 scorte(?)
- CLOPIRALID lontrel/lermol 30/04 scorte (?)
- ALTRE

Come ottenere queste informazioni? O commerciante o consultazione sito Ministero della Salute

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet



Altri prodotti hanno autorizzazione scaduta ma è consentito lo smaltimento delle scorte aziendali (per esempio):

- MOCAP etoprofos utilizzo scorte entro il 21/03/2020
- TILT propiconazolo; la scadenza del propiconazolo si porta dietro anche le miscele con propiconazolo con altri fungicidi, tipo NOVEL DUO /BUMPER P (con il procloraz) scorte entro 19/03/2020,

Vale la pena soffermarsi sul problema "metiocarb" (MESUROL) utilizzato per la concia delle sementi, mais in particolare. Il regolamento 2019/1606 della UE non ha rinnovato l'autorizzazione avendo "individuato un rischio inaccettabile per i lavoratori, anche tenendo conto di dispositivi di protezione individuale, nonché un rischio elevato per uccelli, mammiferi e lombrichi".

Pertanto, le sementi conciate con Mesurol possono essere acquistate (dati Bayer) fino al 29 febbraio 2020 (prudenzialmente si consiglia il 15/02) e la semina entro il 3 aprile 2020 (prudenzialmente 01/04)

GROW SCIENTIFIC PROGRESSCrescita del progresso scientifico

Un gruppo di studenti master di 8 stati europei (Italia – Austria – Croazia – Germania – Spagna Olanda – Portogallo – Grecia) ha promosso questa iniziativa popolare per escludere dalla legislazione degli OGM le nuove varietà di piante migliorate geneticamente con le nuove tecniche di selezione vegetale (New Plant Breeding Techniques).

Inoltre chiedono che la valutazione del rischio si basi sul prodotto finale e non sulle tecniche adottate per ottenerlo.



Per questo chiedono ai cittadini della UE di raggiungere un milione di firme a sostegno dell'iniziativa per poter aggiornare la legislazione in maniera di "promuovere l'innovazione responsabile, la sostenibilità e la sicurezza per le nostre e future generazioni"

Come fare?

Andare sul sito

www.growscientificprogress.org

oppure firmare in zona la propria adesione. In Italia sabato erano 1.498 (ora?) le firme a sostegno dell'iniziativa: ne sono necessarie 54.750.



Confagricoltura appoggia questa iniziativa e invita i propri associati ad appoggiarla, nel rispetto, comunque, delle opinioni di ciascuno.

A mio parere chi ha a cuore il futuro dell'agricoltura, dei propri figli e nipoti, della riduzione della fame nel mondo e per scongiurare conflitti per il cibo deve appoggiare GROW SCIENTIFIC PROGRESS





GRAZIE PER L'ATTENZIONE